

Febbraio
2020

Osservatorio 231

In questo numero:

Normativa

1. Reati tributari - Nuovi illeciti presupposto della responsabilità amministrativa degli enti
2. Attuazione della Direttiva PIF - Possibili nuovi sviluppi in materia di responsabilità amministrativa degli enti e i reati tributari
3. Delitti informatici e trattamento illecito di dati - Convertito in Legge il D.L. 105/2019

Giurisprudenza

4. Cass. Sez. II Pen. n. 42052/2019 - Reati di riciclaggio e autoriciclaggio: rapporti con il reato presupposto
5. Cass. Sez. IV Pen. n. 48779/2019 - Infortuni sul lavoro e carente organizzazione d'impresa

Ulteriori notizie in primo piano

6. Whistleblowing - Novità in materia
7. Transparency International - Pubblicati il Business Index on Transparency 2019 e il Corruption Perceptions Index 2019
8. Argentina - Nuove linee Guida per l'elaborazione dei "Programas de Integridad"
9. Antiriciclaggio - Attuata la V Direttiva

Normativa

1. Reati tributari - Nuovi illeciti presupposto della responsabilità amministrativa degli enti

Il 24 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 19 dicembre 2019, n. 157, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, anche al fine di recepire le indicazioni contenute nella c.d. Direttiva PIF (come anticipato al numero 13 dell’Osservatorio 231, Giugno-Settembre 2019, cui si rimanda).

Entrano così a far parte (art. 39 D.Lg. 124/2019) del novero degli illeciti amministrativi di cui al D.Lgs. 231/01 anche i “**reati tributari**” con il nuovo **art. 25-quinquiesdecies** che prevede la responsabilità amministrativa degli enti per i seguenti delitti:

- **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (articolo 2, comma 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000);
- **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (articolo 3, D.Lgs. 74/2000);
- **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (articolo 8, comma 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- **occultamento o distruzione di documenti contabili** (articolo 10, D.Lgs. 74/2000);
- **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (articolo 11, D.Lgs. 74/2000).

Il legislatore ha definito **sanzioni pecuniarie fino ad un massimo di 500 quote**, aumentabili fino a un terzo laddove l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, nonché l'applicazione di alcune **sanzioni interdittive**, ossia il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9, co. 2, lettere c), d) ed e) del D.Lgs. 231/01).

Gli enti sono pertanto chiamati a valutare l'effettiva rilevanza delle suddette novità normative in relazione al proprio *business*, effettuando uno specifico *risk assessment* e aggiornando eventualmente i propri Modelli organizzativi attraverso l'integrazione dei principi di comportamento esistenti e il rafforzamento dei controlli a presidio del rischio di commissione degli illeciti.

Riferimenti

- *GU Serie Generale n. 301 del 24-12-2019 - Legge 19 dicembre 2019, n. 157 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”*: [link](#)
- *Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*: [link](#)
- *Protiviti - Osservatorio 231 n. 13 (Giugno-Settembre 2019)*: [link](#)

2. Attuazione della Direttiva PIF - Possibili nuovi sviluppi in materia di responsabilità amministrativa degli enti e i reati tributari

Il 23 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, il Decreto Legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. "Direttiva PIF") relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

Il suddetto Decreto propone la **modifica della disciplina relativa ai reati tributari** in materia di responsabilità amministrativa degli enti prevedendo di punire anche le **ipotesi di delitto tentato, per importi superiori a 10 milioni di euro**, ove commesse a livello transnazionale. Prevede altresì di integrare il D.Lgs. 231/2001 con le fattispecie di **dichiarazione infedele** (art. 4 D.Lgs. 74/2000), **omessa dichiarazione** (art. 5 D.Lgs. 74/2000) e **indebita compensazione** (art. 10-*quater* D.Lgs. 74/2000).

In aggiunta, il Decreto propone:

- l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti anche ai delitti di **frode nelle pubbliche forniture** (art. 356 c.p.), al reato di **frode in agricoltura** (art. 2 L. 898/1986) e al reato di **contrabbando**, prevedendo sanzioni diverse ove il reato commesso superi la soglia di 100.000 euro;
- l'**ampliamento dei delitti contro la pubblica amministrazione** di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, con i delitti di **peculato** (art. 314 c.p.) e di **abuso d'ufficio** (art. 323 c.p.).

L'Osservatorio 231 seguirà l'iter legislativo fornendo aggiornamenti in merito nel corso dei prossimi numeri.

Riferimenti

- Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 24, 23 gennaio 2020: [link](#)

3. Delitti informatici e trattamento illecito di dati - Convertito in Legge il D.L. 105/2019

Il 21 novembre 2019 è entrata in vigore la Legge 18 novembre 2019, n. 133 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica", con la quale il legislatore ha inserito all'art. 24-*bis* co. 3 (c.d. "reati informatici") del D.Lgs. 231/01, la seguente fattispecie "**Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni**" (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019).

Inoltre, all'art. 1, co. 2 della Legge si dice che **entro 4 mesi** dalla data di entrata in vigore della stessa Legge di conversione con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dovranno essere individuate "le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori pubblici e privati di cui al comma 1 aventi una sede nel territorio nazionale, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti", nonché criteri

secondo cui gli stessi dovranno adempiere a tali obblighi. Inoltre, **entro 10 mesi** dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, saranno definite le procedure secondo cui i soggetti individuati saranno tenuti a notificare gli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici al Gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT).

Si rende pertanto opportuno attendere Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per comprendere l'effettiva applicabilità della nuova fattispecie di reato alle diverse società ed effettuare le conseguenti valutazioni.

L'Osservatorio 231 continuerà a seguire l'iter legislativo fornendo aggiornamenti in merito nel corso dei prossimi numeri. Nel frattempo, Consob e Banca d'Italia hanno annunciato di avere già "concordato una strategia comune per rafforzare la sicurezza cibernetica del settore finanziario italiano attraverso specifiche misure rivolte alle infrastrutture finanziarie".

Riferimenti

- L. 133/2019 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica": [link](#)
- Protiviti - Osservatorio 231 n. 13 (Giugno-Settembre 2019): [link](#)
- Comunicato Stampa del 16 gennaio 2020 - CONSOB/Banca d'Italia "Cyber Security: strategia congiunta Consob e Banca d'Italia per la sicurezza cibernetica del settore finanziario": [link](#)

Giurisprudenza

4. Cass. Sez. II Pen. n. 42052/2019 - Reati di riciclaggio e autoriciclaggio: rapporti con il reato presupposto

Con sentenza **Sez. Pen. II n. 42052/2019**, la Corte di Cassazione torna a parlare dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio di cui agli **artt. 648 bis e 648 ter.1 c.p.** Al riguardo, la Corte afferma che, per la configurabilità di tali reati, non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza passata in giudicato.

In altri termini, l'affermazione della responsabilità per il delitto di riciclaggio/autoriciclaggio non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né del tipo di reato, potendo il giudice ritenere l'esistenza attraverso prove logiche (indizi).

È sufficiente, invece, che il fatto costitutivo del delitto presupposto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice procedente per il riciclaggio/autoriciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza, atteso che, in caso contrario, mancando un elemento costitutivo del delitto, l'imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste.

Riferimenti

- Cass. Sez. Pen. II, Sent. n. 42052/2019: [link](#)

5. Cass. Sez. IV Pen. n. 48779/2019 - Infortuni sul lavoro e carente organizzazione d'impresa

Con sentenza **Sez. Pen. IV n. 48779/2019**, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in materia di infortuni sul lavoro, confermando la condanna del legale rappresentante di una società, ai sensi dell'**art. 590 c.p.**, nonché in relazione agli artt. 28 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 perché, nella sua qualità di datore di lavoro, cagionava, per colpa, lesioni a una mano di un operaio avente mansioni di verniciatore e collaudatore.

La Corte ha, inoltre, confermato la responsabilità amministrativa della società ai sensi del **D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-septies**, in relazione al reato di lesioni colpose.

In particolare, l'incidente occorso al dipendente era dipeso dall'attuazione di una prassi - pericolosa - cui si faceva ricorso per ridurre i tempi di lavorazione.

Secondo la Cassazione, il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell'ambito dei suoi compiti di vigilanza, si attenga alle disposizioni di legge. Pertanto, qualora si verifichi un infortunio nell'esercizio dell'attività lavorativa a causa di una prassi pericolosa, il datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione e che abbia omesso sorveglianza e tempestivo intervento sulla prassi instauratasi, integra il reato di lesione colposa, aggravato dalla violazione delle norme.

Riferimenti

- Cass. Sez. Pen IV, Sent. n. 48779/2019: [link](#)

Ulteriori notizie in primo piano

6. Whistleblowing - Novità in materia

Deliberata la prima sanzione ANAC

Il 4 settembre 2019 **l'Autorità Nazionale Anti Corruzione ha comminato una sanzione** di 5.000 € **al responsabile di provvedimenti ritorsivi attuati nei confronti di un whistleblower**, sospeso dal servizio per alcuni giorni, senza retribuzione, a seguito di una segnalazione per abuso d'ufficio e omissione di atti d'ufficio nei confronti di alcuni suoi colleghi.

Si tratta della prima irrogazione di una sanzione dall'introduzione della Legge 179/2017 (c.d. "legge sul *whistleblowing*"), sebbene anche altre segnalazioni siano state trasmesse alla Procura della Repubblica/alla Corte dei Conti.

Riferimenti

- ANAC - "*Whistleblowing. Ritorsioni verso un segnalante di illeciti: 5mila euro di sanzione Anac al responsabile. È la prima dall'approvazione della legge. Sono 706 le segnalazioni nel 2019, 41 inviate in Procura*": [link](#)

Pubblicata in Gazzetta una nuova Direttiva UE

Il 7 ottobre 2019 **il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato nuove misure in materia di whistleblowing**. La nuova Direttiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, mira a rafforzare l'applicazione del diritto e delle politiche dell'Unione in specifici settori stabilendo norme minime comuni volte a garantire un elevato livello di protezione delle

persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro due anni.

La Direttiva richiederà l'adozione di misure che prevedano, tra le altre:

- che le aziende con almeno 50 dipendenti (nonché i comuni con più di 10.000 abitanti) definiscano **canali interni di comunicazione** per la segnalazione degli illeciti che siano sicuri e che garantiscano le misure a tutela del segnalante;
- che i canali di segnalazione consentano alle persone di **segnalare per iscritto** e di trasmettere le segnalazioni **per posta, mediante cassetta per i reclami o mediante piattaforma online ovvero di segnalare oralmente** mediante linea telefonica gratuita o altro sistema di messaggistica vocale. Su richiesta della persona segnalante, tali canali dovrebbero anche consentire di segnalare mediante incontri diretti;
- **obblighi di risposta per autorità e aziende**, che dovranno fornire risposte e dare seguito alle segnalazioni **entro tre mesi**;
- **misure di protezione** dei segnalanti da eventuali ritorsioni, **non solo per lavoratori dipendenti** ma anche per lavoratori autonomi, consulenti, appaltatori, fornitori, volontari, tirocinanti, ecc.

In tale ottica, la necessaria revisione della L. 179/2017, che disciplina l'istituto del *whistleblowing* nel nostro Paese, potrebbe produrre modifiche anche in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001.

Per ulteriori dettagli in merito all'iter della Direttiva si rimanda al numero 12 dell'Osservatorio 231.

Riferimenti

- European Council / Council of the European Union "Better protection of whistle-blowers: new EU-wide rules to kick in in 2021": [link](#)
- Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 305/17 del 26 novembre 2019 - "*Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione*": [link](#)
- *Protiviti - Osservatorio 231 n. 12 (Marzo-Aprile-Maggio 2019)*: [link](#)

7. Transparency International - Pubblicati il Business Index on Transparency 2019 e il Corruption Perceptions Index 2019

Il 20 novembre 2019 Transparency International, in occasione dell'evento nazionale del *Business Integrity Forum*, ha reso noto il **Business Index on Transparency 2019**, che analizza la trasparenza delle pratiche di *lobbying* e finanziamento alla politica delle 100 più importanti aziende italiane nei settori industria e servizi, banche e assicurazioni.

L'indice ha rivelato che 78 aziende su 100 hanno un livello di trasparenza insufficiente o scarso in merito ai temi analizzati. In particolare, nessuna azienda si è classificata nella categoria più alta (A) e ben l'80% è risultata essere nelle due fasce più basse (D ed E), raccogliendo punteggi insufficienti.

Come di consueto, il 23 gennaio 2020 Transparency International ha reso altresì noti i risultati del **Corruption Perceptions Index** (CPI) relativo al 2019, il quale misura la percezione dei fenomeni corruttivi di 180 Paesi del mondo. Con riferimento a tali paesi, il CPI aggrega dati provenienti da molteplici fonti che forniscono le percezioni di "*business people and country experts*" in merito al livello di corruzione nel settore pubblico.

Come nel 2018, al primo posto si collocano Danimarca e Nuova Zelanda. L'Italia risulta al 51° posto, con un solo punto in più rispetto all'anno precedente, registrando dunque un lieve calo nel trend positivo di miglioramento intrapreso dal 2012 con l'introduzione della Legge Anticorruzione e con la successiva creazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Riferimenti

- *Transparency International - "Corruption Perceptions Index 2019"*: [link](#)
- *Transparency International - "Business Index on Transparency 2019: come si comportano le aziende italiane?"*: [link](#)

8. Argentina - Nuove linee guida per l'elaborazione dei "Programas de Integridad"

L'Autorità Anticorruzione Argentina ha pubblicato una *"Guía complementaria para la implementación de programas de integridad en Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs)"*, volta a fornire indicazioni e strumenti pratici per l'implementazione e il mantenimento di *"Programas de Integridad"* alle piccole e medie imprese argentine.

Tali linee guida si aggiungono a quelle emanate dalla stessa Autorità nel 2018, ossia i *"Lineamientos de Integridad para el Mejor Cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 y 23 de la Ley N° 27.401 de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas"*, linee guida per la definizione, implementazione e mantenimento di *"Programas de Integridad"*, per cui si rimanda all'Osservatorio n. 9.

Riferimenti

- *Argentina.gob.ar - "Lineamientos para la implementación de programas de integridad"*: [link](#)
- *Oficina Anticorrupción - "Guía complementaria para la implementación de programas de integridad en PyMEs"*: [link](#)
- *Protiviti - Osservatorio 231 n. 9 (Agosto-Settembre-Ottobre 2018)*: [link](#)

9. Antiriciclaggio - Attuata la V Direttiva

Il 10 novembre 2019 è entrato in vigore il **D.Lgs. 125/2019**, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 ottobre 2019, che ha recepito nel nostro ordinamento la cd. **V Direttiva antiriciclaggio** (n. 2018/843 UE) e che ha comportato ulteriori modifiche e integrazioni al D.Lgs. 231/2007.

Le principali novità hanno comportato principalmente:

- l'**ampliamento dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio** (e.g. le succursali insediate in Italia di agenti e *broker* aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, gli agenti in affari);
- l'introduzione di **misure di adeguata verifica rafforzata** per gli intermediari bancari o finanziari in relazione alla clientela che opera con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- la definizione di **nuovi criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche**;
- l'introduzione di alcuni strumenti utilizzabili dalle autorità di vigilanza per mitigare il rischio connesso ai Paesi terzi.

Riferimenti

- GU Serie Generale n.252 del 26-10-2019 - Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125
“*Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE*”: [link](#)